

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

GLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE PROVINCE DI CAGLIARI, SASSARI, NUORO –E ORISTANO

E

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALL'ASSISTENZA IN FASE DI EMERGENZA E POST-EVENTO CALAMITOSO

Il giorno **venti** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciasette**,
tra la **Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna** e gli **Ordini degli Ingegneri delle Province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano** (nel seguito chiamati Ordini degli Ingegneri della Sardegna).

Premesso che:

- Gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna sono consapevoli di essere componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come riporta la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che all'art 6. Comma 2 recita: "concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i colleghi professionali".
- Gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna perseguono la volontà di gestire un primo esperimento che veda gli ingegneri iscritti ai propri albi come "prestatori di opera tecnica a titolo volontario e gratuito" che diventi, come negli auspici, un esempio ai fini della crescita della cultura e dell'operatività ingegneristica e geotecnica in tutte quelle situazioni di calamità naturali o di origine antropica.

Considerato che:

- per organizzare in modo sistemico e strutturato il contributo che gli Ingegneri possono dare al Sistema Integrato di Protezione Civile, il CNI e gli Ordini provinciali hanno costituito con atto pubblico Rep. N. 80254, Raccolta n. 29772 dell'8 ottobre 2013 l'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - I.P.E. che, come previsto all'art. 1 dello Statuto, opera nell'ambito delle attività di protezione civile, su base personale e volontaria dei soci, senza fini di lucro;
- altresì che tutti e quattro gli Ordini provinciali degli Ingegneri della Sardegna hanno aderito all'Associazione I.P.E. impegnandosi, in osservanza del Regolamento della stessa Associazione, a formare un nucleo di iscritti per costituire presso ciascun Ordine la Sezione Operativa territoriale e subito dopo il Coordinamento Regionale;

Atteso che:

- gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna perseguono l'obiettivo principale di valorizzare la funzione e la figura dell'Ingegnere nell'ambito delle attività di protezione civile, e intendono offrire la propria disponibilità operativa fornendo ogni supporto alle attività del sistema di protezione civile, assicurando, in caso di eventi calamitosi, il proprio supporto tecnico, scientifico ed operativo nelle fasi di emergenza, ricognizione e monitoraggio del danno, realizzazione dei primi interventi di contrasto degli effetti e di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture e/o infrastrutture danneggiate attraverso l'Associazione I.P.E. (Ingegneri Per le Emergenze) che raccoglierà tutti gli Ordini.
- in data 18 ottobre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PCM 8 luglio 2014 recante l'Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”;
- il regolamento di attuazione di tale Decreto è in fase di completamento;
- la Direzione Generale della Protezione Civile e gli organismi territoriali dell'Associazione I.P.E intendono instaurare un rapporto organico di collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi, di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 (Premessa)**

Gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna, attraverso il coordinamento dell'Associazione I.P.E., in accordo con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna (di seguito DGPC), propongono di fornire un valido sostegno alle azioni di Protezione Civile per quanto concerne le problematiche d'ordine ingegneristico e geotecnico che si manifestano al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che comportino la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92.

Art. 2 (Finalità)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna, attraverso il coordinamento dell'Associazione I.P.E., si avvalgono della collaborazione degli Ingegneri professionisti (iscritti al rispettivo Ordine degli Ingegneri Provinciale) che abbiano manifestato la propria disponibilità ad intervenire a titolo volontario e gratuito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e senza scopo di lucro, al fine di supportare la DGPC, nella gestione dell'emergenza. La collaborazione professionale è finalizzata al censimento e alla catalogazione dei danni, alla valutazione dell'entità dei fenomeni di dissesto che si sono verificati, all'individuazione di tutte quelle situazioni ambientali potenzialmente pericolose per l'incolumità di persone o cose, nonché al riconoscimento delle azioni da porre in essere per la messa in sicurezza anche

temporanea delle persone e delle cose. Le attività degli Ingegneri che abbiano manifestato la propria disponibilità sono svolte a titolo volontario e gratuito in quanto non in contrasto con il “Codice Deontologico” e con la “Carta eco-etica” considerata la sussistenza di valide motivazioni ideali e umanitarie. La collaborazione professionale non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore dei professionisti coinvolti e non comporterà alcun onere a carico della DGPC e degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna.

La DGPC si riserva di attivare, durante le fasi emergenziali, i soli iscritti agli Ordini degli Ingegneri della Sardegna che abbiano frequentato e superato corsi di formazione specialistici, su particolari tematiche riguardanti la Protezione Civile, e che facciano parte dell'apposito Elenco Regionale (di seguito Elenco) in modo di garantire alla comunità l'operatività di personale specializzato.

Un Gruppo Tecnico di lavoro, di cui al successivo art. 5, coordinato dalla DGPC e costituito dal Direttore Generale della Protezione Civile, da due o più funzionari della medesima Direzione, da uno dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna e da tre delegati in rappresentanza degli altri Ordini degli Ingegneri, definirà le modalità operative della formazione.

Nelle more della definizione del precedente Elenco, gli Ingegneri che abbiano manifestato la propria disponibilità ad intervenire a titolo volontario e gratuito potranno comunque essere inseriti in elenchi provvisori, predisposti dagli Ordini degli Ingegneri della Sardegna e trasmessi alla DGPC tramite il coordinamento Regionale dell'Associazione I.P.E. A discrezione della stessa Direzione i professionisti iscritti a tali elenchi potranno essere attivati nelle fasi di emergenza.

Art. 3 (Attivazione da parte della DGPC)

Il coordinatore regionale dell'Associazione I.P.E. (di seguito Responsabile) o un suo sostituto, provvederà ad attivare i Professionisti inseriti nell'Elenco Regionale e nel transitorio in quelli provvisori, a seguito della specifica richiesta da parte della Sala Operativa Regionale Integrata (di seguito SORI) alla quale dovranno, inoltre, essere comunicati gli esiti di tale attivazione. Gli Ordini, entro trenta giorni dalla data della stipula del presente atto, indicheranno alla DGPC il nominativo del Responsabile e del suo sostituto unitamente ai relativi recapiti telefonici che dovranno essere mantenuti attivi in modalità H.24.

Art. 4 (Attività di coordinamento della DGPC)

Il Professionista, una volta attivato, collaborerà con la DGPC, da cui sarà coordinato per tutta la durata dell'intervento richiesto.

Art. 5 (Scambi formativi)

La DGPC e gli Ordini degli Ingegneri della regione Sardegna, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a porre in atto tutte le iniziative necessarie alla formazione dei professionisti e tecnici in organico alla Amministrazione regionale, anche e non solo per le finalità di cui art. 1 del Decreto PCM dell'8 luglio 2014. In esito a tale attività sarà possibile definire l'Elenco di cui all'art. 2 del presente atto. I progetti formativi di aggiornamento, che non comporteranno alcun onere per la DGPC, saranno uniformi su tutto il territorio regionale.

Gli Ordini degli Ingegneri della regione Sardegna, si impegnano a predisporre iniziative periodiche di specializzazione/addestramento professionale, aperte anche ai funzionari della DGPC, sulle tematiche di Protezione Civile collegate agli obiettivi di questo Protocollo nonché eventuali Corsi per l'ampliamento dell'Elenco, anche in collaborazione con altre Associazioni.

Ai fini operativi, per la realizzazione tecnica dell'attività formativa, è costituito un Gruppo Tecnico di lavoro, coordinato dalla DGPC e costituito dal Direttore Generale della Protezione Civile, da due o più funzionari della medesima Direzione, da uno dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna e da tre delegati degli altri Ordini.

La DGPC, inoltre, manifesta la propria disponibilità a coinvolgere gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri della Sardegna, nelle iniziative relative alla formazione in materia di pianificazione e valutazione preventiva dei rischi, anche avvalendosi di strutture e materiali messi a disposizione dagli stessi Ordini.

Allo stesso modo gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna manifestano la disponibilità a coinvolgere nelle iniziative periodiche di formazione professionale dei propri iscritti, anche i funzionari della DGPC.

Art. 6 (Attività)

Gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna, al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che comportino la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92, assicurano il proprio supporto tecnico, scientifico ed operativo alla DGPC tramite gli iscritti all'apposito Elenco, o nel transitorio, agli elenchi provvisori, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- censimento e catalogazione dei danni, valutazione dell'entità dei fenomeni di dissesto che si sono verificati, individuazione di tutte quelle situazioni ambientali potenzialmente pericolose per l'incolumità di persone o cose, nonché riconoscimento delle azioni da porre in essere nel territorio regionale per la messa in sicurezza anche temporanea delle persone e delle cose;
- rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica anche al di fuori del territorio regionale se espressamente richiesto da parte del Dipartimento della Protezione Civile un supporto tecnico specialistico nella Regione colpita.

Art. 7 (Responsabilità)

La DGPC e gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna sono sollevati da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta in relazione ad eventuali infortuni avvenuti a carico dei partecipanti nell'ambito dello svolgimento dell'attività tecnica prestata a titolo volontario.

In ogni caso, gli Ordini Professionali avranno cura di stipulare con primaria Compagnia assicuratrice a favore degli iscritti impegnati nelle attività volontarie di cui al presente atto, apposita copertura assicurativa a garanzia dei rischi di infortunio e morte, nonché della responsabilità civile e patrimoniale estesa anche agli Ordini degli Ingegneri della Sardegna quali Enti organizzatori.

Art. 8 (Condizioni)

La partecipazione alle attività viene resa a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge.

Gli Ingegneri, nelle loro mansioni, dovranno utilizzare i propri dispositivi di protezione individuale per operare in totale sicurezza. Il loro mancato utilizzo non è obbligo di assunzione di responsabilità da parte della DGPC e degli Ordini.

Allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili, gli ingegneri oltre ad una apposita pettorina di identificazione con i loghi della protezione civile della regione Sardegna, con l'eventuale logo del proprio Ordine di appartenenza, dovranno appuntare sui propri abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto rilasciato dal proprio Ordine e dalla DGPC.

La DGPC e gli Ordini degli Ingegneri della Sardegna non sono responsabili per eventuali danni a cose o a terzi determinati dall'attività dell'Ingegnere chiamato durante le fasi emergenziali.

Art. 9 (Durata delle attività)

La durata del periodo di assistenza dei professionisti degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna attivati ai fini del presente atto, è stabilita dalla DGPC che provvederà a comunicarlo al coordinatore regionale dell'Associazione I.P.E. o un suo sostituto. Alla scadenza di detto termine le attività di supporto dovranno immediatamente cessare.

Art. 10 (Durata)

Il presente protocollo di intesa ha una durata biennale, rinnovabile alla sua scadenza.

Art. 11 (Riservatezza)

Gli Ordini e gli Ingegneri inseriti nell'Elenco si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

In particolare si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti La DGPC.

Art. 12 (Modificazioni dell'atto)

Qualunque modificazione al presente Protocollo dovrà essere apportata con nota scritta e con il consenso unanime delle parti.

Art. 13 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 14 (Utilizzazione e proprietà dei dati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di emergenza e prevenzione è della DGPC che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Art. 15 (Attività negoziale e foro competente)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente protocollo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Per eventuali controversie, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 16 (Firma digitale)

Il Protocollo viene firmato in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale secondo la normativa vigente

Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari

Il Presidente

(Dott. Ing. Gaetano Attilio Nastasi)

Ingegneri della Provincia di Sassari

Il Presidente

(Dott. Ing. Lorenzo Corda)

Ordine Ingegneri della Provincia di Nuoro

Il Presidente

(Dott. Ing. Paolo Deroma)

Ordine Ingegneri della Provincia di Oristano

Il Presidente

(Dott. Ing. Giovanna Serra)

**Direzione Generale della Protezione Civile
della Regione Autonoma della Sardegna**

Il Direttore Generale

(Dott. Graziano Nudda)